



COMUNE MANERBIO
Provincia di BRESCIA

**INDIVIDUAZIONE DEL RETICOLO IDROGRAFICO
PRINCIPALE E MINORE E NORMATIVA DI POLIZIA IDRAULICA**

*D.G.R. 25 Gennaio 2002 n. 7/7868
modificata dalla D.G.R. 1 agosto 2003 n. 7/13950
"CRITERI PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' DI POLIZIA IDRAULICA"*

RELAZIONE

Manerbio, luglio 2008

AREA TECNICA
Arch. Maria Vittoria Tisi
Dott. Alessandro Bosetti
Geom. Roberto Carrera

INDICE

1. PREMESSA	3
2. DEFINIZIONI	4
3. AUTORITA' CON COMPETENZA IN MATERIA DI POLIZIA IDRAULICA.....	5
4. INDIVIDUAZIONE DEL RETICOLO IDROGRAFICO PRINCIPALE E MINORE	6
4.1 RIFERIMENTI NORMATIVI.....	6
4.2 CRITERI PER L'INDIVIDUAZIONE DEI CORSI D'ACQUA.....	8
4.3 RETICOLO IDROGRAFICO PRINCIPALE	8
4.4 RETICOLO IDROGRAFICO MINORE	8
4.5 CLASSIFICAZIONE DEL RETICOLO MINORE.....	11
5 INDIVIDUAZIONE DELLE CRITICITA'	13
APPENDICE NORMATIVA	14
INDIRIZZI UTILI	28

1. PREMESSA

In conformità alla D.G.R. n. 7/7868 del 25 gennaio 2002, modificata e integrata dalla D.G.R. n. 7/13950 del 1 agosto 2003, il presente documento costituisce l'elaborato tecnico riguardante l'individuazione del reticolo idrografico principale e minore, delle relative fasce di rispetto e recante le norme finalizzate a regolamentare l'attività di polizia idraulica così come indicato al punto 3 dell'Allegato B della citata delibera regionale del 2003. Tale elaborato tecnico dovrà essere oggetto di apposita variante al P.R.G. (oppure dovrà essere allegato al nuovo Piano di Governo del Territorio del Comune di Manerbio, in fase di stesura), a seguito di espressione del parere tecnico vincolante da parte della Sede Territoriale Regionale competente.

Le fasce introdotte nel presente studio hanno funzione di tutela idraulica ed idrogeologica.

L'obiettivo da perseguire si sintetizza nella salvaguardia del reticolo idrografico del territorio comunale e nella protezione dai rischi naturali conseguenti alle sue modifiche e trasformazioni.

La presente relazione tecnica, che accompagna il regolamento e la cartografia, ha lo scopo unicamente di illustrare la metodologia e i criteri seguiti dai tecnici durante la fase di predisposizione degli elaborati.

2. DEFINIZIONI

Valgono le seguenti definizioni:

- polizia idraulica: tutte quelle attività e funzioni di controllo poste in capo all'Autorità Amministrativa, da effettuare, nel rispetto e nell'applicazione delle vigenti normative, sugli interventi di gestione e trasformazione del demanio idrico e del suolo in fregio ai corpi idrici, ai fini della tutela e della preservazione del corso d'acqua stesso e delle sue pertinenze;

In particolare al fine di comprendere quale sia l'attività di polizia idraulica, si rimanda alla D.G.R. n. 5324 del 02/08/2007 dove nell'allegato "Linee guida di polizia idraulica" sono ben definiti attività e compiti previsti dalle normative in vigore.

- reticolo idrico principale: tutti i corsi d'acqua elencati nell'allegato A alla D.G.R. n. VII/13950 del 01.08.2003;
- reticolo idrico di competenza dei consorzi di bonifica: tutti i corsi d'acqua compresi nell'elenco di cui alla D.G.R. n. VII /20552 del 11.02.2005;
- reticolo idrico minore: tutti i corsi d'acqua non compresi nel reticolo idrico principale o nel reticolo idrico di competenza dei consorzi di bonifica ed individuati nella Parte Cartografica;
- fascia di rispetto: area di territorio adiacente al corso d'acqua, così come illustrato nell'articolo 4 della normativa;
- alveo di un corso d'acqua: la porzione della regione fluviale compresa tra le sponde incise naturali, costituite dal limite dell'erosione dei terreni operata dalla corrente idrica , ovvero fisse (artificiali), quali scogliere e muri d'argine, in cui sono vietate le attività e le opere di cui all'art.6.1.1. e autorizzabili quelle indicate all'art. 6.1.2.;
- distanza da un corso d'acqua: distanza misurata trasversalmente al corso d'acqua a partire dal piede arginale esterno o, in assenza di argini in rilevato, dalla sommità della sponda incisa. Nel caso di sponde stabili, consolidate o protette, la distanza può essere calcolata con riferimento alla linea individuata dalla piena ordinaria. Nel caso di canali coperti, la distanza è misurata a partire dal limite esterno delle murature perimetrali dei manufatti.

3. AUTORITA' CON COMPETENZA IN MATERIA DI POLIZIA IDRAULICA

L'Autorità deputata allo svolgimento delle attività inerenti alla Polizia idraulica è:

- per il reticolo idrico principale regionale (ai sensi delle DD.GG.RR. 7868/02 e 13950/03): la Sede Territoriale competente per Provincia;
- per il reticolo principale di competenza dell'Agenzia Interregionale per il fiume Po (AIPO): AIPO (L.R. 5/2002);
- per il reticolo minore: i Comuni (ai sensi dell'art. 3, c.114, L.R. 1/2000).

Il Comune esercita l'attività di Polizia Idraulica su tutti i corsi d'acqua presenti sul proprio territorio non appartenenti al reticolo idrico principale o al reticolo idrico di competenza dei consorzi di bonifica.

Per i corsi d'acqua appartenenti al reticolo idrico di competenza dei consorzi di bonifica, nelle more dell'approvazione da parte della Giunta Regionale dello specifico regolamento di polizia idraulica (art. 10 comma 5 della L.R. 7/03), si applicano le disposizioni di cui al titolo VI del R.D. 368/1904.

Va inoltre specificato che il territorio del Comune di Manerbio è compreso nell'ambito dei seguenti Consorzi di Bonifica (i soli ed unici Consorzi che hanno per legge la possibilità di effettuare attività di Polizia Idraulica):

- Mella e Fontanili: attualmente commissariato e pertanto non funzionante con la conseguenza che tutti i corsi d'acqua sono direttamente gestiti sotto l'aspetto della Polizia Idraulica da parte del Comune stesso;
- Biscia-Chiodo-Prandona: la competenza di polizia idraulica sono dallo stesso gestite come risulta anche dal nuovo elenco dei consorzi di bonifica di cui alla DGR 11/02/2005, n. 20552, pubblicata sul BURL II° suppl. straord. al n. 16 del 21/04/2005;
- Tra Mella e Chiese: nella parte nord-est del territorio comunale.

E' consentita ai Comuni la gestione associata dell'attività di Polizia Idraulica, nonché la stipula di convenzioni con altri soggetti, preferibilmente di diritto pubblico (esempio Consorzi di Bonifica ai sensi dell'art. 5 comma 5 della L.R. 7/2003), per la gestione delle medesime attività.

4. INDIVIDUAZIONE DEL RETICOLO IDROGRAFICO PRINCIPALE E MINORE

4.1 RIFERIMENTI NORMATIVI

La D.G.R. 7/7868 del 25 Gennaio 2002, modificata dalla nuova D.G.R. n. 7/13950 del 1 agosto 2003 *“Determinazione del reticolo idrico principale. Trasferimento delle funzioni di polizia idraulica concernenti il reticolo idrico minore come indicato dall'Art. 3 comma 114 della L.R. 1/2000”* disciplina le modalità di individuazione del **reticolo idrografico principale** e, per differenza, del **reticolo idrografico minore** e individua il **reticolo di corsi d'acqua gestiti dai Consorzi di Bonifica**. Stabilisce altresì il trasferimento ai Comuni delle funzioni relative alla **“polizia idraulica”** per il reticolo idrico minore, intesa come “attività di controllo degli interventi di gestione e trasformazione del demanio idrico e del suolo in fregio ai corsi d'acqua”.

L'Allegato A alla citata delibera del 2003, riporta l'elenco dei corsi d'acqua costituenti il reticolo idrografico principale, sul quale, ai sensi della L.R. 1/2000, la Regione Lombardia continuerà a svolgere l'attività di “polizia idraulica” (esclusivamente il **Fiume Mella** per Manerbio).

In Allegato D alla D.G.R. n. 7/7868 del 2002 è riportato l'elenco dei Canali gestiti dai Consorzi di Bonifica, ai quali, anche ai sensi della L.R. n. 7/03 *“Norme in materia di bonifica e irrigazione”*, sono demandate le funzioni concessorie e di polizia idraulica (gestione, manutenzione dei corsi d'acqua e applicazione dei canoni regionali di Polizia Idraulica secondo l'Allegato C alla delibera regionale).

La sopraccitata legge regionale, all'art. 5 comma 5, indica inoltre la possibilità di stabilire una convenzione tra i Consorzi di bonifica e gli Enti locali per la gestione del reticolo idrico minore e, in generale, per la valorizzazione e la salvaguardia del territorio rurale.

L'Allegato B alla D.G.R. n. 7/13950 del 2003 fornisce i criteri e gli indirizzi ai comuni per l'individuazione del reticolo idrografico minore e per l'esercizio delle attività di polizia idraulica.

Il reticolo minore, individuato in base alla Legge n. 36/94, coincide con il reticolo idrico costituito da tutte le acque superficiali ad esclusione dei corpi idrici classificati come principali e di tutte *“le acque piovane non ancora convogliate in un corso d'acqua”*.

In particolare comprende tutti i corsi d'acqua che rispondono ad almeno uno dei seguenti criteri:

- risultino individuabili sulle cartografie ufficiali (IGM, CTR) e/o siano indicati come demaniali nelle carte catastali;
- siano stati oggetto di interventi di sistemazione idraulica con finanziamenti pubblici.

L'elaborato tecnico cui dovranno dotarsi i comuni in conformità e secondo le indicazioni date dalla direttiva, sarà costituito da una parte cartografica (con l'indicazione del reticolo idrografico e delle relative fasce di rispetto) e da una parte normativa (con l'indicazione delle attività vietate e soggette ad autorizzazione all'interno delle fasce di rispetto).

Tale elaborato dovrà essere oggetto di apposita variante allo strumento urbanistico, (ovvero dovrà essere allegato al Piano di Governo del Territorio, in fase di realizzazione), e dovrà essere preventivamente sottoposto alla Sede Territoriale Regionale competente per l'espressione di parere tecnico vincolante sullo stesso.

La D.G.R. 7/13950 del 2003, al punto 5.1 dell'Allegato B, fornisce indicazioni in merito all'individuazione delle fasce di rispetto fluviale.

Esse devono derivare da studi di approfondimento, finalizzati alla perimetrazione delle aree di esondazione secondo le direttive di attuazione della L.R. 41/97, che fanno riferimento ai criteri PAI (studi obbligatori per il reticolo principale). In ogni caso l'individuazione della fascia di rispetto deve tenere conto dei seguenti elementi:

- aree storicamente soggette ad esondazione;
- aree interessabili da fenomeni erosivi e di divagazione dell'alveo;
- necessità di garantire una fascia di rispetto sufficiente a consentire l'accessibilità al corso d'acqua ai fini della sua manutenzione, fruizione e qualificazione ambientale.

Al punto 5.2 della stessa direttiva sono richiamati i riferimenti normativi sovraordinati (R.D. 523/1904, R.D. 368/1904, PAI) e le indicazioni generali relative ad alcuni interventi vietati e consentiti entro le fasce di rispetto; il complesso di tali norme costituisce il fondamentale riferimento cui potrà ricondursi la normativa contenente la definizione delle attività vietate e soggette ad autorizzazione comunale entro le fasce di rispetto.

Ai sensi della l.r. 5 gennaio 2000 n. 1, art. 114 *"Riordino del sistema delle autonomie in Lombardia. Attuazione del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dallo Stato alle regioni ed agli enti locali in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59)"* modificata dalla l.r. 24 marzo 2004 n. 5 *"Modifica a leggi regionali in materia di organizzazione, sviluppo economico e territorio. Collegato ordinamentale 2004"* (art. 22), ai comuni sono trasferite le funzioni relative all'adozione dei provvedimenti di polizia idraulica concernenti il reticolo idrico minore, limitatamente ai corsi d'acqua indicati come demaniali in base a normative vigenti o che siano stati oggetto di interventi di sistemazione idraulica con finanziamenti pubblici.

I corsi d'acqua pubblici sono quelli compresi negli elenchi delle Acque Pubbliche, oggi in vigore, ed emessi ai sensi del R.D. 1775 del 1933. Interpretando quindi la normativa, ogni comune si trova a dover individuare il Reticolo Idrico Minore nei corsi d'acqua che compaiono nell'elenco delle acque pubbliche ma non appartenenti al Reticolo Idrico Maggiore. Nell'elenco sono compresi: Seriola Lusignolo, Fosso Molone, Vaso Manerbia Pola (derubricato) e Torrente Bavenola quest'ultimo inesistente (interessa i Comuni di Dello, Bagnolo Mella e sfocia nel fiume Mella a Offlaga nei pressi di Ca' di Dio e Cascina Fenil Basso).

Tuttavia il Comune detiene la potestà di regolare, con la normativa, tutto il territorio, quindi comprendendo l'intero reticolo idrico.

Infine l'Allegato C alla D.G.R. 7/13950 del 2003 riporta i "Canoni Regionali di Polizia Idraulica" da applicarsi sia per il reticolo principale che minore.

Tale allegato individua la tipologia di manufatti ed opere che, ricadendo in area di rispetto, richiedono il pagamento dei canoni annuali. Per ciascuna tipologia l'importo è distinto a seconda che l'opera si prefiguri come "Autorizzazione ai soli fini idraulici (SENZA occupazione di aree demaniali)" o "Concessione di aree demaniali (CON occupazione di aree demaniali)".

In conclusione, i riferimenti normativi fondamentali per la determinazione delle attività vietate o soggette ad autorizzazione sono:

- D.G.R. n. 7/7868 del 25/01/2002 e successiva D.G.R. n. 7/13950 del 01/08/2003;
- R.D. n. 523 del 25/07/1904 - *Testo unico sulle opere idrauliche*;
- R.D. n. 368 del 08/05/1904 – *Regolamento per la esecuzione del T.U.: della L. 22 marzo 1900, n. 195, e della L. 7 luglio 1902, n. 333, sulle bonificazioni delle paludi e dei terreni paludosi*;

- N.T.A. del P.A.I., approvate con D.P.C.M. 24/05/2001;
- D.Lgs. 152 del 2006 e s.m.i.

In calce al presente documento (appendice normativa) è riportato uno stralcio della normativa fondamentale.

4.2 CRITERI PER L'INDIVIDUAZIONE DEI CORSI D'ACQUA

L'individuazione del reticolo idrografico di Manerbio ha previsto le seguenti fasi di lavoro e di raccolta dati:

- esame e confronto delle seguenti cartografie ufficiali, così come indicato dalla D.G.R. 7/13950 del 2003:
 - cartografie dell'Istituto Geografico Militare in scala 1:25.000 (IGM);
 - carta tecnica della Regione Lombardia in scala 1:10.000 (C.T.R.);
 - mappe del catasto terreni in scala 1:2.000 e vecchie mappe del catasto di Manerbio;
- esame della cartografia del comprensorio del **Consorzio di Bonifica Fra Mella e Chiese**;
- esame della cartografia del comprensorio del **Consorzio di Bonifica Paludi Biscia-Chiodo-Prandona**;
- sopralluoghi e rilevamenti sull'intero reticolo idrografico nel territorio comunale finalizzati a:
 - distinguere i corsi d'acqua con vera e propria funzione irrigua dai corsi di minore importanza costituenti fossi di scolo ad uso agricolo. Sui riconosciuti canali irrigui si è operata una classificazione sulla base delle caratteristiche idrauliche e ambientali dei canali stessi;
 - individuare quei tratti che, seppur riportati nelle carte catastali come canali a cielo aperto, risultano attualmente non evidenti in relazione a modifiche del tessuto urbano (tratti intubati, deviazioni).

Nella tavola grafica allegata vengono riportati i percorsi sia del reticolo idrografico principale sia del reticolo idrografico minore nei suoi elementi principali.

4.3 RETICOLO IDROGRAFICO PRINCIPALE

Dal confronto con l'Allegato A alla D.G.R. 7/13950 del 2003, nel comune di Manerbio il reticolo idrografico principale è costituito dal solo Fiume Mella (BS 061).

Il **Mella** è un fiume della Provincia di Brescia lungo 96 km. Nasce dal Passo del Maniva e scorre nella Val Trompia in direzione nord-sud. A Brescia passa tra il comune di Roncadelle e Chiesanuova (frazione periferica di Brescia), e sormonta la tangenziale sud e l'autostrada A4 prima di entrare in pianura e confluire da sinistra nell'Oglio presso Seniga e Ostiano.

4.4 RETICOLO IDROGRAFICO MINORE

Il presente studio è stato realizzato mediante l'analisi delle carte tecniche. Determinanti sono stati anche i sopralluoghi sul territorio e le informazioni assunte da presidenti di consorzi, segretari e daquaroli. Va detto che le informazioni risultano talvolta frammentarie, incerte e addirittura contraddittorie.

Il reticolo idrografico di Manerbio è ricco e complesso, consente di irrigare i terreni agricoli serviti da innumerevoli canali secondari. A monte, la fascia delle risorgive arricchisce i vasi irrigui.

Nel territorio bresciano la fascia delle risorgive o dei fontanili inizia presso l'Oglio all'altezza di Rudiano, prosegue poi per Cossirano, Trenzano, Lograto, Torbole, Roncadelle, San Zeno, Borgosatollo e Castenedolo (*"Tra L'Oglio e il Mella"* – Amministrazione Provinciale di Brescia).

Di seguito viene presentata una breve descrizione dei principali corsi d'acqua minori nel territorio di Manerbio.

Vaso Molone

Il Vaso Molone è iscritto nell'elenco delle acque pubbliche di cui al R.D. 1775/33, ha interesse strutturale e naturalistico per la presenza di ecosistemi e aree di vegetazione naturale; si origina da acque sorgive nel territorio di Poncarale, quindi attraversa il territorio di Bagnolo Mella e la porzione settentrionale di Manerbio gettandosi nel Mella all'altezza del ponte principale. All'interno della valle del Molone a Manerbio scorrono il Molone inferiore ed il Vaso secondario Maina.

Vaso Gazzadiga

Nasce da fontanili in territorio di Bagnolo Mella, nei pressi della Cascina Tesa, vicino al manufatto scaricatore del Vaso Lusignolo, attraversa il territorio di Manerbio in direzione Nord-sud fino alla Cascina Gazzadiga dove, in parte si perde nelle campagne e, in parte, finisce nel fiume Mella.

Roggia Lusignolo-Campostrina

Nasce da fontanili nei pressi della ferriera di Bagnolo Mella con il nome di Molone II, si dirama nei pressi della Cascina Tesa rinominandosi in Lusignolo e Campostrina, attraversa la zona nord est di Manerbio. La roggia Campostrina si divide in due rami, uno scarica nel Vaso Botta, che sfocia in Ruzza e Botta, l'altro scarica nel colatore Moloncello. Il Lusignolo si dirama a sua volta in due tronconi, uno scarica nel Moloncello e l'altro si perde nelle campagne di Porzano (Leno).

Vasi Ruzza e Botta

Il Vaso Ruzza Botta deriva da aste sorgentizie in territorio di Bagnolo Mella e Manerbio, confluisce in un unico canale in territorio di Manerbio lungo la strada dell'Osciana e dei Campostrini, quindi soprappassa il fiume Mella in località Canalotto. A sud del predetto pontecanale vi è un partitore, nei pressi della storica Villa Rosa, che divide l'acqua assegnandone la competenza in parte al Sollevamento Canalotto ed in parte al Vaso Martinoni.

Il toponimo Ruzza o Rosa dovrebbe significare Roggia mentre Botta è il nome della famiglia di Manerbio che ha concorso a realizzarla ("Gli uomini e il territorio" Renato Savaresi 2003).

Sollevamento Canalotto

Deriva dal Vaso Ruzza e Botta al partitore posto nei pressi della storica Villa Rosa di Manerbio ma solleva anche acqua dal Mella in località Canalotto. Il corpo d'acqua prosegue in via Roncagnani e, prima della tangenziale est di Manerbio, si divide in due rami: uno diretto verso sud sottopassa la tangenziale e l'autostrada raggiungendo il comune di San Gervasio mentre l'altro si suddivide a sua volta in due rami detti delle Alberelle e dei Roncagnani irrigando terreni ad est e sud fino a Cigole e San Gervasio.

Vaso Martinoni

Deriva dal Vaso Ruzza e Botta al partitore posto nei pressi della storica Villa Rosa a Manerbio. Il canale prosegue sottopassando sia la tangenziale est di manerbio sia l'autostrada, fino a raggiungere il Comune di Cigole dove viene impinguato dal Sollevamento Martinoni e Utenze Consociate, quindi prosegue ad irrigare i terreni in territorio di Cigole.

Il vaso Martinoni porta il nome del promotore conte Martinoni (1878-1960); derivato dal Mella in Manerbio è famoso per il “sollevamento” con motopompe che consentono di irrigare oltre 2000 ettari di campagna nei territori di Cigole, Milzano, San Gervasio e Alfianello. Il vaso scarica le sue acque nella Luzzaga in territorio di Bassano Bresciano, vicino all’osservatorio (“Gli uomini e il territorio” Renato Savaresi 2003)

Vaso Moloncello

Trae origine da acque sorgive in territorio di Manerbio, a sud della Cascina Campostrini, si arricchisce parzialmente con le acque del Vaso Lusignolo-Campostrina, attraversa la zona industriale, la Strada per Leno e l’autostrada quindi si getta nel Mella nei pressi di C.na Marcello.

Vaso Cigola (Mercandona)

Il Vaso Cigola si sviluppa principalmente nel Comune di Cigole a partire dal Sollevamento Martinoni prelevando acqua dal fiume Mella. Il tratto a monte del Sollevamento Martinoni, in territorio di Manerbio, risulta praticamente abbandonato. La Mercandona è un tratto irriguo che esce dal fiume Mella ed entra nel Vaso Cigola nei pressi delle Cascine Casella e Mercandone.

Vaso Luzzaga

Viene derivata in Comune di Dello dal fiume Mella quindi si unisce con acqua sorgentizia e prosegue in un unico corpo nei territori di Offlaga e Manerbio. Attraversa prima tutto il centro edificato di Offlaga poi quello di Manerbio suddividendosi in vari rami, sottopassando la tangenziale est e l’autostrada per raggiungere gli ultimi terreni irrigui posti a est delle predette arterie.

Risale alla fine del Trecento e porta il nome del suo ideatore, il nobile Luzzago. Così è descritto il percorso in un documento del 1739: dal fiume Mella nasce la Gambaresca, dalla quale si cava la seriola Longhena. Sul territorio di Manerbio la Longhena si divide e forma la Luzzaga che corre per Bassano, San Gervasio e Alfianello dove finisce nell’Oglio. Molti anni dopo (1890) la seriola è così descritta: ha la sua diramazione dalla Gambaresca in territorio di Cignano; entra per un tratto nel Vaso Manerbia e Longhena e viene estratta da questa. (“Gli uomini e il territorio” Renato Savaresi 2003).

Vaso Belasina

Ha origine dal Vaso Cavallera, in località Campagna nel territorio di Manerbio, sottopassa la ferrovia Brescia-Cremona, procede poi fino alle Cascine Polesso e Gorno, quindi si biforca: un ramo risale verso monte per poi convergere verso mattina aderendo alla Strada per Cigole mentre l’altro a sud ed a est raggiunge le Cascine Gozzolette e Gozzole spagliandosi nelle campagne a confine con il territorio di San Gervasio.

Vaso Longhena (detta anche Vaso Quadretto-Luzzaga)

Porta il nome del Generale Longhena nativo di San Gervasio nel 1474. Deriva dal Vaso Manerbia essendone l’ultimo tratto. Prende il nome di Longhena vicino alla C.na Stella in territorio di Manerbio quindi si dirige a San Gervasio, Cigole e Milzano spagliandosi nelle campagne. (“Gli uomini e il territorio” Renato Savaresi 2003).

Vaso Baviona o Baiona

E’ una diramazione del Vaso Manerbia, parte in località Cascina Stella a Manerbio, attraversa il territorio comunale da ovest ad est ed entra nel Vaso Bellasina vicino all’autostrada.

Roggia Bassana

Nasce in territorio di Offlaga direttamente dal Fiume Mella, attraversa i territori di Manerbio e Bassano Bresciano per poi finire e perdersi nelle campagne di San Gervasio Bresciano. Irriga 500 ettari di campagna.

Roggia Calcagna e derivati (Calcagnina)

Nasce a Corticelle (Dello), attraversa i territori di Offlaga, Manerbio (per un breve tratto a nord-ovest), Bassano Bresciano e termina a Ponteviso unendosi alla Roggia Gambarina.

Vaso Manerbia

Trae origini da acque sorgive in territorio di Torbole, Mairano e Lograto, attraversa i territori di Azzano Mella, Dello, Offlaga, Manerbio, Bassano Bresciano e San Gervasio con i suoi derivati Baiona e Longhena. In base alla determinazione regionale, in applicazione della Legge Galasso, pubblicata sulla G.U. n. 20, Suppl. Ordin. Del 26/01/1987, il corso è derubricato non avendo nessuna rilevanza ambientale accertata.

Vaso Cavallera

Il territorio di Manerbio è interessato dal Vaso Cavallera per un brevissimo tratto. Nasce dalla Roggia Gambaresca a Cignano (Offlaga), entra a Manerbio da nord-ovest quindi termina nei pressi della Cascina Betturina.

Vaso o Seriola Lusignolo

E' iscritto nell'elenco delle acque pubbliche di cui al R.D. 1775/33 avendo interesse morfologico e naturalistico. Trae origine da colatori defluenti dalle campagne in territorio di Offlaga (frazione Cignano), attraversa i Comuni di Manerbio e Bassano Bresciano, sottopassando la strada Verolanuova Manerbio e la ferrovia Brescia Cremona, quindi attraversa il territorio di San Gervasio e sfocia nel fiume Mella in territorio di Milzano. ("Gli uomini e il territorio" Renato Savaresi 2003).

Vaso Gemella

Il Vaso gemella deriva acqua dal Vaso Molone a Bagnolo Mella, nei pressi del ponte Rabbioso, costeggia a tratti la ex Strada Statale 45 bis, entra a Nord del territorio di Manerbio, lambisce le cascate Calzavaglia, Fiorita, Melano e Sitte per poi gettarsi nel fiume Mella.

4.5 CLASSIFICAZIONE DEL RETICOLO MINORE

Ai fini di una classificazione dei canali ad uso irrigui, è stata effettuata una differenziazione della tipologia dei canali in base alla loro importanza, in termini di portata e continuità di flusso, e dell'ecosistema sviluppato lungo l'asta di canale. E' stata quindi adottata la seguente classificazione:

Canali di 1° ordine

Si tratta delle aste di larghezza maggiore (circa 4 m), aventi direzione di deflusso prevalente N-S, frequentemente bordate da strade alzaie e/o da filari di ripa (piantate). In molti casi presentano assetto naturaliforme, con alveo in terra ad andamento tortuoso. Si caratterizzano per la presenza costante di acqua con portate variabili in funzione dell'utilizzo e delle utenze asservite. In tali canali è presente una buona vegetazione di fondo che favorisce lo sviluppo di un ecosistema stabile.

Canali di II° ordine

Trattasi di canali con ampiezza di circa 3 m, andamento generalmente rettilineo e con una buona distribuzione entro il territorio comunale.

La fascia arborea di ciglio non è sempre presente. I canali sono soggetti ad asciutte settimanali; in ogni caso nei periodi di attività la portata dei canali risulta minore rispetto a quella dei canali principali.

Canali di III° ordine

Sono i derivatori con sviluppo e larghezza minore (circa 1 m) e con funzione di adduttore diretto di acque ai campi. La loro attività è connessa all'irrigazione delle colture.

Negli elaborati grafici i canali sono rappresentati con colorazione differente.

I canali di III° ordine, generalmente, non sono stati rappresentati.

Entro il nucleo urbano sono stati evidenziati soltanto i tratti intubati certi, desunti dalle evidenze di terreno (presenza di grigliati e/o tombini di ispezione) mentre non sono stati individuati i tracciati dei quali non si ha evidenza diretta, derivanti dalla cartografia catastale, talvolta appartenenti al sistema fognario comunale e non costituenti reticolo minore.

5 INDIVIDUAZIONE DELLE CRITICITA'

Aree depresse sede di corsi d'acqua minori che fungono da collettori delle acque risorgive:

Il Vaso Molone o Seriola Molone e la Seriola Lusinolo sono alimentati dalle acque risorgive di alcuni fontanili e fungono da collettori delle acque meteoriche. In occasione di precipitazioni intense e prolungate possono essere interessate da fenomeni di allagamento a causa sia delle acque superficiali che sono smaltite con difficoltà dai corsi d'acqua, sia dall'innalzamento della falda acquifera che è subaffiorante.

Aree periodicamente allagate

In passato alcuni tratti del fiume Mella sono stati interessati da allagamenti. In particolare si fa riferimento all'evento dell'ottobre 1993. Le aree periodicamente allagate sono contenute all'interno delle fasce del PAI.

Per ulteriori approfondimenti si rimanda alla componente geologica, idrogeologica e sismica del Piano di Governo del Territorio, attualmente in fase di realizzazione.

UFFICIO TECNICO COMUNALE

Arch. Maria Vittoria Tisi
Dott. Alessandro Bosetti
Geom. Roberto Carrera

APPENDICE NORMATIVA

da: D.G.R. 7/7868 del 2002 Allegato B sostituito da D.G.R. 7/13950 del 2003 Allegato B punto 5.2 Attività vietate o soggette ad autorizzazione comunale

“All'interno delle fasce di rispetto l'Amministrazione Comunale dovrà puntualmente definire le attività vietate o quelle soggette ad autorizzazione. Potranno essere individuate più fasce di rispetto, alle quali associare normative con differenti gradi di tutela.

Un primo fondamentale riferimento per la definizione di tali norme è costituito dalla disciplina di riferimento dell'attività di polizia idraulica.

Per i fiumi, i torrenti, i rivi, gli scolatoi pubblici e i canali di proprietà demaniale varrà quanto disposto dagli art. 59, 96, 97, 98 del r.d. 523/1904. Si ribadisce che le distanze di rispetto e le relative norme previste dal r.d. 523/1904 possono essere derogate solo se previsto da discipline locali, da intendersi quali norme vigenti a livello comunale e pertanto solo se le indicazioni dell'elaborato di cui al presente documento verranno recepite con apposita variante allo strumento urbanistico.

Per gli altri canali e le altre opere di bonifica varrà quanto disposto dagli artt. 132-133-134-135-138 del r.d. n. 368 del 1904 che disciplina all'interno di ben definite fasce di rispetto delle opere di bonifica e loro pertinenze, le attività vietate, quelle consentite previa autorizzazione o quelle soggette al nulla osta idraulico.

Altre norme di riferimento sono quelle contenute nel Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PAI) per le aree di esondazione e i dissesti morfologici di carattere torrentizio lungo le aste dei corsi d'acqua (art. 9, commi 5, 6, 6-bis).

In ogni caso si dovrà tenere presente delle seguenti indicazioni:

- è assolutamente necessario evitare l'occupazione o la riduzione delle aree di espansione e di divagazione dei corsi d'acqua al fine della moderazione delle piene;
- dovranno comunque essere vietate le nuove edificazioni e i movimenti di terra in una fascia non inferiore a 4 m dal ciglio della sponda, intesa quale «scarpata morfologica stabile», o dal piede esterno dell'argine per consentire l'accessibilità al corso d'acqua;
- vige comunque il divieto di tombinatura dei corsi d'acqua ai sensi del d.lgs 152/99 art. 41 e del relativo regolamento di applicazione regionale (ancora da emanare).

Per le opere ammesse previa autorizzazione, l'amministrazione comunale dovrà definire le procedure autorizzative necessarie per garantire che le stesse non comportino conseguenze negative sul regime delle acque.

Potranno in generale essere consentiti:

- interventi che possano influire direttamente o indirettamente sul regime del corso d'acqua;
- le difese radenti (ossia senza restringimento della sezione d'alveo e a quota non superiore al piano campagna), realizzate in modo tale da non deviare la corrente verso la sponda opposta né realizzare restringimenti d'alveo. Le opere dovranno essere realizzate con modalità tali da permettere l'accesso al corso d'acqua: la realizzazione di muri spondali verticali o ad elevata pendenza dovrà essere consentita unicamente all'interno di centri abitati, e comunque dove non siano possibili alternative di intervento a causa della limitatezza delle aree disponibili.

Gli attraversamenti (ponti, gasdotti, fognature, tubature e infrastrutture a rete in genere) con luce superiore a 6 m dovranno essere realizzati secondo le direttive dell'Autorità di Bacino «Criteri per la valutazione della compatibilità idraulica delle infrastrutture pubbliche e di interesse pubblico all'interno delle fasce a e b, paragrafi 3 e 4 (approvata con delibera dell'Autorità di Bacino n. 2/99)».

E' facoltà del comune di richiedere l'applicazione, in tutto o in parte, di tale direttiva anche per i manufatti di dimensioni inferiori. Il progetto di tali interventi dovrà comunque essere accompagnato da apposita relazione idrologico-idraulica attestante che gli stessi sono stati dimensionati per una piena con tempo di ritorno di almeno 100 anni e un franco minimo di almeno 1 m.

In casi eccezionali, quando si tratti di corsi d'acqua di piccole dimensioni e di infrastrutture di modesta importanza, possono essere assunti tempi di ritorno inferiori, in relazione ad esigenze tecniche specifiche

adeguatamente motivate. E' comunque necessario verificare che le opere non comportino un significativo aggravamento delle condizioni di rischio idraulico sul territorio circostante per piene superiori a quelle di progetto. Le portate di piena dovranno essere valutate secondo le direttive idrologiche di Autorità di Bacino e Regione.

In ogni caso i manufatti di attraversamento non dovranno:

- restringere la sezione mediante spalle e rilevati di accesso;
- avere l'intradosso a quota inferiore al piano campagna;
- comportare una riduzione della pendenza del corso d'acqua mediante l'utilizzo di soglie di fondo.

Non è ammesso il posizionamento di infrastrutture longitudinalmente in alveo che riducano la sezione. In caso di necessità e di impossibilità di diversa localizzazione le stesse potranno essere interrato. In ogni caso gli attraversamenti e i manufatti realizzati al di sotto dell'alveo dovranno essere posti a quote inferiori a quelle raggiungibili in base all'evoluzione morfologica prevista dell'alveo, e dovranno comunque essere difesi dalla possibilità di danneggiamento per erosione dal corso d'acqua".

da: D.G.R. 7/7868 del 2002 Allegato B sostituito con D.G.R. 7/13950 del 2003 Allegato B punto 6 Scarichi in corsi d'acqua

"Tra i compiti di polizia idraulica rientra anche l'autorizzazione di scarichi nei corsi d'acqua, sotto l'aspetto della quantità delle acque recapitate.

La materia è normata dall'art. 12 delle NtA del PAI, a cui di seguito si fa riferimento:

Art.12 P.A.I.

1. L'Autorità di Bacino definisce, con propria direttiva, le modalità e i limiti cui assoggettare gli scarichi delle reti di drenaggio delle acque pluviali dalle aree urbanizzate e urbanizzande nel reticolo idrografico.
2. Nella realizzazione dei nuovi interventi di urbanizzazione e di infrastrutturazione deve essere limitato lo sviluppo delle aree impermeabili e sono definite opportune aree atte a favorire l'infiltrazione e l'invaso temporaneo diffuso delle precipitazioni meteoriche.
3. La direttiva di cui al comma 1 potrà individuare i comuni per i quali gli strumenti urbanistici comunali generali e attuativi devono contenere il calcolo delle portate da smaltire a mezzo delle reti di raccolta e allontanamento delle acque meteoriche, l'individuazione dei punti di scarico nei corpi ricettori e la verifica di compatibilità dello scarico nello stesso corpo idrico ricettore, nel rispetto dei limiti definiti dalla stessa normativa].

In generale dovrà essere verificata, da parte del richiedente l'autorizzazione allo scarico, la capacità del corpo idrico a smaltire le portate scaricate.

Nelle more dell'emanazione della suddetta direttiva e in assenza di più puntuali indicazioni si dovrà comunque rispettare quanto disposto dal Piano di Risanamento Regionale delle acque, che indica i parametri di ammissibilità di portate addotte ai corsi d'acqua che presentano problemi di insufficienza idraulica.

I limiti di accettabilità di portata di scarico fissati sono i seguenti:

- 20 l/s per ogni ettaro di superficie scolante impermeabile, relativamente alle aree di ampliamento e di espansione residenziali e industriali;
- 40 l/s per ettaro di superficie scolante impermeabile relativamente alle aree già dotate di pubbliche fognature.

I suddetti limiti sono da adottare per tutti gli scarichi non ricadenti nelle sottoelencate zone del territorio regionale:

- aree montane;
- portate direttamente scaricate su laghi o sui fiumi Ticino, Adda, Brembo, Serio, Cherio, Oglio, Mella, Chiese, Mincio.

Il manufatto di recapito dovrà essere realizzato in modo che lo scarico avvenga nella medesima direzione del flusso e prevedere accorgimenti tecnici per evitare l'insorgere di fenomeni erosivi nel corso d'acqua".

da: R.D. 25 luglio 1904, n. 523

Art. 96

Sono lavori ed atti **vietati in modo assoluto** sulle acque pubbliche, loro alvei, sponde e difese i seguenti:

a) la formazione di pescaie, chiuse, petraie ed altre opere per l'esercizio della pesca, con le quali si alterasse il corso naturale delle acque. Sono eccettuate da questa disposizione le consuetudini per l'esercizio di legittime ed innocue concessioni della pesca, quando in esse si osservino le cautele od imposte negli atti delle dette concessioni, o già prescritte dall'autorità competente, o che questa potesse trovare conveniente di prescrivere;

b) le piantagioni che s'inoltrino dentro gli alvei dei fiumi, torrenti, rivi e canali, a costringerne la sezione normale e necessaria al libero deflusso delle acque;

c) lo sradicamento o l'abbruciamento dei ceppi degli alberi che sostengono le ripe dei fiumi e dei torrenti per una distanza orizzontale non minore di nove metri dalla linea a cui arrivano le acque ordinarie. Per i rivi, canali e scolatori pubblici la stessa proibizione è limitata ai piantamenti aderenti alle sponde;

d) la piantagione sulle alluvioni delle sponde dei fiumi e torrenti e loro isole a distanza dalla opposta sponda minore di quella, nelle rispettive località, stabilita o determinata dal prefetto, sentite le amministrazioni dei comuni interessati e l'Ufficio del Genio Civile;

e) le piantagioni di qualunque sorta di alberi ed arbusti sul piano e sulle scarpe degli argini, loro banche e sotto banche lungo i fiumi, torrenti e canali navigabili;

f) le piantagioni di alberi e siepi, le fabbriche, gli scavi e lo smovimento del terreno a distanza dal piede degli argini e loro accessori come sopra, **minore di quella stabilita dalle discipline vigenti nelle diverse località**, ed in mancanza di tali discipline **a distanza minore di metri quattro per le piantagioni e smovimento del terreno e di metri dieci per le fabbriche e per gli scavi**;

g) qualunque opera o fatto che possa alterare lo stato, la forma, le dimensioni, la resistenza e la convenienza all'uso, a cui sono destinati gli argini e loro accessori come sopra, e manufatti attinenti;

h) le variazioni ed alterazioni ai ripari di difesa delle sponde dei fiumi, torrenti, rivi, canali e scolatori pubblici tanto arginati come non arginati, e ad ogni altra sorta di manufatti attinenti;

i) il pascolo e la permanenza dei bestiami sui ripari, sugli argini e loro dipendenze, nonché sulle sponde, scarpe, o banchine dei pubblici canali e loro accessori;

k) l'apertura di cavi, fontanili e simili a distanza dai fiumi, torrenti e canali pubblici minore di quella voluta dai regolamenti e consuetudini locali, o di quella che dall'autorità amministrativa provinciale sia riconosciuta necessaria per evitare il pericolo di diversioni e indebite sottrazioni di acque;

l) qualunque opera nell'alveo o contro le sponde dei fiumi o canali navigabili, o sulle vie alzaie, che possa nuocere alla libertà ed alla sicurezza della navigazione ed all'esercizio dei porti natanti e ponti di barche;

h) lo stabilimento dei molini natanti.

Art. 97

Sono opere ed atti che non si possono eseguire se non con speciale permesso del prefetto e sotto l'osservanza delle condizioni dal medesimo imposte, i seguenti:

a) la formazione di pannelli, chiuse ed altre simili opere nell'alveo dei fiumi e torrenti per facilitare l'accesso e l'esercizio dei porti natanti e ponti di barche;

b) la formazione di ripari a difesa delle sponde che si avanzano entro gli alvei oltre le linee che fissano la loro larghezza normale;

c) i dissodamenti dei terreni boscati e cespugliati laterali ai fiumi e torrenti a distanza minore di metri cento dalla linea a cui giungono le acque ordinarie, ferme le disposizioni di cui all'art. 95, lettera c);

d) le piantagioni delle alluvioni a qualsivoglia distanza dalla opposta sponda, quando si trovino di fronte di un abitato minacciato da corrosione, ovvero di un territorio esposto al pericolo di disalveamenti;

e) la formazione di rilevati di salita o discesa dal corpo degli argini per lo stabilimento di comunicazione ai beni, agli abbeveratoi, ai guadi ed ai passi dei fiumi e torrenti;

k) la ricostruzione, tuttoché senza variazioni di posizione e forma, delle chiuse stabili ed incili delle derivazioni, di ponti, ponti canali, botti sotterranee e simili esistenti negli alvei dei fiumi, torrenti, rivi, scolatoi pubblici e canali demaniali; (*lettera parzialmente abrogata dall'articolo 224, numero 19, del R.D. n. 1775 del 1933*)

m) l'estrazione di ciottoli, ghiaia, sabbia ed altre materie dal letto dei fiumi, torrenti e canali pubblici, eccettuate quelle località ove, per invalsa consuetudine si suole praticare senza speciale autorizzazione per usi pubblici e privati. Anche per queste località però l'autorità amministrativa limita o proibisce tali estrazioni ogniqualvolta riconosca poterne il regime delle acque e gl'interessi pubblici o privati esserne lesi;

n) l'occupazione delle spiagge dei laghi con opere stabili, gli scavamenti lung'esse che possano promuovere il deperimento o recar pregiudizio alle vie alzaie ove esistono, e finalmente l'estrazione di ciottoli, ghiaie e sabbie, fatta eccezione, quanto a detta estrazione, per quelle località ove per consuetudine invalsa suolsi praticare senza speciale autorizzazione.

Art. 98

Non si possono eseguire, se non con speciale autorizzazione del ministero dei lavori pubblici, e sotto la osservanza delle condizioni dal medesimo imposte, le opere che seguono:

d) le nuove costruzioni nell'alveo dei fiumi, torrenti, rivi, scolatoi pubblici o canali demaniali, di chiuse, ed altra opera stabile per le derivazioni di ponti, ponti canali e botti sotterranee, non che le innovazioni intorno alle opere di questo genere già esistenti; (*lettera parzialmente abrogata dall'articolo 224, numero 19, del R.D. n. 1775 del 1933 in relazione all'articolo 217 dello stesso*)

e) la costruzione di nuove chiaviche di scolo a traverso gli argini e l'annullamento delle esistenti.

Art. 99

Le opere indicate nell'articolo precedente sono autorizzate dai prefetti, quando debbono eseguirsi in corsi di acqua non navigabili e non compresi fra quelli iscritti negli elenchi delle opere idrauliche di seconda categoria.

da: R.D. 8 maggio 1904, n. 368

Articolo 132 – Divieto d'opera tra le sponde dei corsi d'acqua pertinenti alla bonificazione

Nessuno può, senza regolare permesso ai sensi del seguente art. 136, fare opera nello spazio compreso fra le sponde fisse dei corsi d'acqua naturali od artificiali pertinenti alla bonificazione e non contemplati dall'art. 165 della legge 20 marzo 1865 sui lavori pubblici, ancorché in alcuni tempi dell'anno rimangano asciutti; nonché negli argini strade e dipendenze della bonificazione medesima.

In caso di contestazione circa la linea o le linee alle quali deve estendersi la proibizione, decide il Prefetto, sentito l'ufficio del Genio civile e gli interessati.

Articolo 133 – Divieto d'opera tra le sponde dei corsi d'acqua pertinenti alla bonificazioni: elenco

Sono lavori, atti o fatti vietati in modo assoluto rispetto ai sopraindicati corsi d'acqua, strade, argini ed altre opere d'una bonificazione:

a) le piantagioni di alberi e siepi, le fabbriche, e lo smovimento del terreno dal piede interno ed esterno degli argini e loro accessori o dal ciglio delle sponde dei canali non muniti di argini o dalle scarpate delle strade, a distanza minore di metri 2 pei le piantagioni, di metri 1 a 2 per le siepi e smovimento del terreno, e di metri 4 a 10 per i fabbricati, secondo l'importanza del corso d'acqua;

b) l'apertura di canali, fossi e qualunque scavo nei terreni laterali a distanza minore della loro profondità dal piede degli argini e loro accessori o dal ciglio delle sponde e scarpate sopra dette.

Una tale distanza non può essere mai minore di metri 2, anche quando la escavazione del terreno sia meno profonda.

Tuttavia le fabbriche, piante e siepi esistenti o che per una nuova opera di una bonificazione risultassero a distanza minore di quelle indicate nelle lettere a) e b) sono tollerate qualora nonrechino un riconosciuto pregiudizio; ma, giunte a maturità o deperimento, non possono essere surrogate fuorché alle distanze sopra stabilite;

c) la costruzione di fornaci, fucine e fonderie a distanza minore di metri 50 dal piede degli argini o delle sponde o delle scarpate suddette;

- d) qualunque apertura di cave, temporanee o permanenti, che possa dar luogo a ristagni d'acqua od impaludamenti dei terreni, modificando le condizioni fatte ad essi dalle opere della bonifica, od in qualunque modo alterando il regime idraulico della bonificazione stessa;
- e) qualunque opera, atto o fatto che possa alterare lo stato, la forma, le dimensioni, la resistenza e la convenienza all'uso a cui sono destinati gli argini e loro accessori e manufatti attinenti, od anche indirettamente degradare o danneggiare i corsi d'acqua, le strade, le piantagioni e qualsiasi altra dipendenza di una bonificazione;
- f) qualunque ingombro totale o parziale dei canali di bonifica col getto o caduta di materie terrose, pietre, erbe, acque o materie luride, venefiche o putrescibili, che possano comunque dar luogo ad infezione di aria od a qualsiasi inquinamento dell'acqua;
- g) qualunque deposito di terre o di altre materie a distanza di metri 10 dai suddetti corsi d'acqua, che per una circostanza qualsiasi possano esservi trasportate ad ingombrarli;
- h) qualunque ingombro o deposito di materie come sopra sul piano viabile delle strade di bonifica e loro dipendenze;
- i) l'abbruciamento di stoppie, aderenti al suolo od in mucchi, a distanza tale da arrecare danno alle opere, alle piantagioni, alle staccionate ed altre dipendenze delle opere stesse;
- k) qualunque atto o fatto diretto al dissodamento dei terreni imboschiti o cespugliati entro quella zona dal piede delle scarpate interne dei corsi d'acqua montani, che sarà determinata volta per volta con decreto prefettizio, sentito l'ufficio del Genio civile e l'ufficio forestale.

Articolo 134 – Mancanza di licenza nelle opere di bonificazione: elenco dei divieti

Sono lavori, atti o fatti vietati nelle opere di bonificazione a chi non ne ha ottenuta regolare concessione o licenza, a norma dei seguenti artt. 136 e 137:

- a) la formazione di pescaie, chiuse, pietraie od altre opere, con le quali si alteri in qualunque modo il libero deflusso delle acque nei corsi d'acqua, non contemplati nell'art. 165 della legge 20 marzo 1865 sui lavori pubblici ed appartenenti alla bonificazione;
- b) le piantagioni nelle golene, argini e banche dei detti corsi d'acqua, negli argini di recinto delle colmate o di difesa delle opere di bonifica e lungo le strade che ne fan parte;
- c) lo sradicamento e l'abbruciamento di ceppi degli alberi, delle palificate e di ogni altra opera in legno secco o verde, che sostengono le ripe dei corsi d'acqua;
- d) le variazioni ed alterazioni ai ripari di difesa delle sponde dei corsi d'acqua, e ad altra sorta di manufatti ad essi attinenti;
- e) la pesca con qualsivoglia mezzo nei corsi d'acqua; la navigazione nei medesimi con barche, sandali o altrimenti; il passaggio o l'attraversamento a piedi, a cavallo o con qualunque mezzo di trasporto nei detti corsi d'acqua ed argini, ed il transito di animali e bestiami di ogni sorta.
E' libera solamente la pesca coi coppi e con le cannuce in quelle sole località, ove attualmente si esercita liberamente con tali mezzi, in forza dei regolamenti finora vigenti;
- f) il pascolo e la permanenza dei bestiami sui ripari, sugli argini e sulle loro dipendenze, nonché sulle sponde, scarpe e banchine dei corsi d'acqua e loro accessori e delle strade; e l'abbeveramento di animali e bestiame d'ogni specie, salvo dove esistono abbeveratoi appositamente costruiti;
- g) qualunque apertura, rottura, taglio od opera d'arte, ed in genere qualunque innovazione nelle sponde ed argini dei corsi d'acqua, diretta a derivare o deviare le acque a pro dei fondi adiacenti per qualsivoglia uso, od a scaricare acqua di rifiuto di case, opifici industriali e simili, senza pregiudizio delle disposizioni contenute nell'art. 133, lettera f);
- h) qualsiasi modificazione nelle parate e bocche di derivazione già esistenti, per concessione o per qualunque altro titolo, nei corsi d'acqua che fan parte della bonifica, tendente a sopralzare le dette parate e gli sfioratori, a restringere la sezione dei canali di scarico, ad alzare i portelloni o le soglie delle bocche di derivazione, nell'intento di elevare stabilmente o temporaneamente il pelo delle acque o di frapporre nuovi ostacoli al loro corso;
- i) la macerazione della canapa, del lino e simili in acque stagnanti o correnti, pubbliche o private, comprese nel perimetro della bonificazione, eccetto nei luoghi ove ora è circoscritta e permessa;

- k) l'apertura di nuove gore per la macerazione della canapa, del lino e simili, e l'ingrandimento di quelle esistenti;
 - l) lo stabilimento di nuove risaie;
 - m) la formazione di rilevati di salita o discesa dal corpo degli argini per lo stabilimento di comunicazione ai beni, agli abbeveratoi, ai guadi ed ai passi dei corsi d'acqua di una bonifica; e la costruzione dei ponti, ponticelli, passerelle ed altro sugli stessi corsi di acqua per uso dei fondi limitrofi;
 - n) l'estrazione di erbe, di ciottoli, ghiaia, sabbia ed altre materie dai corsi d'acqua di una bonifica.
- Qualunque concessione di dette estrazioni può essere limitata o revocata ogni qualvolta venga riconosciuta dannosa al regime delle acque ed agli interessi pubblici o privati;
- o) l'impianto di ponticelli ed anche di passaggi provvisori attraverso i canali e le strade di bonifica.

Articolo 135 – Tipologie delle concessioni/licenze sui lavori

Occorre una formale concessione per i lavori, atti o fatti specificati alle lettere a), b), d), g), h) e k) del precedente art. 134.

Sono invece permessi con semplice scritta e con l'obbligo all'osservanza delle condizioni caso per caso prescritte, lavori, atti o fatti indicati nelle lettere c), e), f), i), l), m), n), ed o) dello stesso art. 134.

I contratti, regolarmente stipulati per l'utilizzazione dei prodotti indicati all'art. 14 del T.U. di legge, tengono luogo della licenza di che è parola nel presente articolo.

Articolo 138 – Permesso per apertura degli scoli delle acque

Col permesso scritto degli uffici del Genio civile quando trattasi di bonificazione eseguita dallo Stato, dell'ente concessionario quando trattasi di bonificazione eseguita per concessione e del consorzio per le bonifiche in manutenzione, i privati possono aprire per lo scolo delle acque dei loro terreni le necessarie bocche di scarico nelle ripe prossime esterne dei fossi e canali di bonificazione delle campagne adiacenti. Devono però essi privati costruire a loro spese, e secondo le modalità assegnate nei permessi scritti, i convenienti ponticelli sopra siffatte bocche o sbocchi per la continuità del passaggio esistente.

da: PAI - Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (approvato con D.P.C.M. 24/05/2001) - Norme di attuazione

Art. 29. Fascia di deflusso della piena (Fascia A)

1. Nella Fascia A il Piano persegue l'obiettivo di garantire le condizioni di sicurezza assicurando il deflusso della piena di riferimento, il mantenimento e/o il recupero delle condizioni di equilibrio dinamico dell'alveo, e quindi favorire, ovunque possibile, l'evoluzione naturale del fiume in rapporto alle esigenze di stabilità delle difese e delle fondazioni delle opere d'arte, nonché a quelle di mantenimento in quota dei livelli idrici di magra.

2. Nella Fascia A sono vietate:

- a) le attività di trasformazione dello stato dei luoghi, che modifichino l'assetto morfologico, idraulico, infrastrutturale, edilizio, fatte salve le prescrizioni dei successivi articoli;
- b) la realizzazione di nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti, l'ampliamento degli stessi impianti esistenti, nonché l'esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti, così come definiti dal D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, fatto salvo quanto previsto al successivo comma 3, let. l);
- c) la realizzazione di nuovi impianti di trattamento delle acque reflue, nonché l'ampliamento degli impianti esistenti di trattamento delle acque reflue, fatto salvo quanto previsto al successivo comma 3, let. m);
- d) le coltivazioni erbacee non permanenti e arboree, fatta eccezione per gli interventi di bioingegneria forestale e gli impianti di rinaturazione con specie autoctone, per una ampiezza di almeno 10 m dal ciglio di sponda, al fine di assicurare il mantenimento o il ripristino di una fascia continua di vegetazione spontanea lungo le sponde dell'alveo inciso, avente funzione di stabilizzazione delle sponde e riduzione della velocità della corrente; le Regioni provvederanno a disciplinare tale divieto nell'ambito degli interventi di trasformazione e gestione del suolo e del soprassuolo, ai sensi dell'art. 41 del D.Lgs. 11 maggio 1999, n. 152 e successive modifiche e integrazioni, ferme restando le disposizioni di cui al Capo VII del R.D. 25 luglio 1904, n. 523;
- e) la realizzazione di complessi ricettivi all'aperto;

f) il deposito a cielo aperto, ancorché provvisorio, di materiali di qualsiasi genere.

3. Sono per contro consentiti:

- a) i cambi colturali, che potranno interessare esclusivamente aree attualmente coltivate;
- b) gli interventi volti alla ricostituzione degli equilibri naturali alterati e alla eliminazione, per quanto possibile, dei fattori incompatibili di interferenza antropica;
- c) le occupazioni temporanee se non riducono la capacità di portata dell'alveo, realizzate in modo da non arrecare danno o da risultare di pregiudizio per la pubblica incolumità in caso di piena;
- d) i prelievi manuali di ciottoli, senza taglio di vegetazione, per quantitativi non superiori a 150 m³ annui;
- e) la realizzazione di accessi per natanti alle cave di estrazione ubicate in golena, per il trasporto all'impianto di trasformazione, purché inserite in programmi individuati nell'ambito dei Piani di settore;
- f) i depositi temporanei conseguenti e connessi ad attività estrattiva autorizzata ed agli impianti di trattamento del materiale estratto e presente nel luogo di produzione da realizzare secondo le modalità prescritte dal dispositivo di autorizzazione;
- g) il miglioramento fondiario limitato alle infrastrutture rurali compatibili con l'assetto della fascia;
- h) il deposito temporaneo a cielo aperto di materiali che per le loro caratteristiche non si identificano come rifiuti, finalizzato ad interventi di recupero ambientale comportanti il ritombamento di cave;
- i) il deposito temporaneo di rifiuti come definito all'art. 6, comma 1, let. m), del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22;
- l) l'esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti già autorizzate ai sensi del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 (o per le quali sia stata presentata comunicazione di inizio attività, nel rispetto delle norme tecniche e dei requisiti specificati all'art. 31 dello stesso D.Lgs. 22/1997) alla data di entrata in vigore del Piano, limitatamente alla durata dell'autorizzazione stessa. Tale autorizzazione può essere rinnovata fino ad esaurimento della capacità residua derivante dalla autorizzazione originaria per le discariche e fino al termine della vita tecnica per gli impianti a tecnologia complessa, previo studio di compatibilità validato dall'Autorità competente. Alla scadenza devono essere effettuate le operazioni di messa in sicurezza e ripristino del sito, così come definite all'art. 6 del suddetto decreto legislativo;
- m) l'adeguamento degli impianti esistenti di trattamento delle acque reflue alle normative vigenti, anche a mezzo di eventuali ampliamenti funzionali.

4. Per esigenze di carattere idraulico connesse a situazioni di rischio, l'Autorità idraulica preposta può in ogni momento effettuare o autorizzare tagli di controllo della vegetazione spontanea eventualmente presente nella Fascia A.

5. Gli interventi consentiti debbono assicurare il mantenimento o il miglioramento delle condizioni di drenaggio superficiale dell'area, l'assenza di interferenze negative con il regime delle falde freatiche presenti e con la sicurezza delle opere di difesa esistenti.

Art. 30. Fascia di esondazione (Fascia B)

1. Nella Fascia B il Piano persegue l'obiettivo di mantenere e migliorare le condizioni di funzionalità idraulica ai fini principali dell'invaso e della laminazione delle piene, unitamente alla conservazione e al miglioramento delle caratteristiche naturali e ambientali.

2. Nella Fascia B sono vietati:

- a) gli interventi che comportino una riduzione apprezzabile o una parzializzazione della capacità di vaso, salvo che questi interventi prevedano un pari aumento delle capacità di vaso in area idraulicamente equivalente;
- b) la realizzazione di nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti, l'ampliamento degli stessi impianti esistenti, nonché l'esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti, così come definiti dal D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, fatto salvo quanto previsto al precedente art. 29, comma 3, let. l);
- c) in presenza di argini, interventi e strutture che tendano a orientare la corrente verso il rilevato e scavi o abbassamenti del piano di campagna che possano compromettere la stabilità delle fondazioni dell'argine.

3. Sono per contro consentiti, oltre agli interventi di cui al precedente comma 3 dell'art. 29:

- a) gli interventi di sistemazione idraulica quali argini o casse di espansione e ogni altra misura idraulica atta ad incidere sulle dinamiche fluviali, solo se compatibili con l'assetto di progetto dell'alveo derivante dalla delimitazione della fascia;
 - b) gli impianti di trattamento d'acque reflue, qualora sia dimostrata l'impossibilità della loro localizzazione al di fuori delle fasce, nonché gli ampliamenti e messa in sicurezza di quelli esistenti; i relativi interventi sono soggetti a parere di compatibilità dell'Autorità di bacino ai sensi e per gli effetti del successivo art. 38, espresso anche sulla base di quanto previsto all'art. 38 bis;
 - c) la realizzazione di complessi ricettivi all'aperto, previo studio di compatibilità dell'intervento con lo stato di dissesto esistente;
 - d) l'accumulo temporaneo di letame per uso agronomico e la realizzazione di contenitori per il trattamento e/o stoccaggio degli effluenti zootecnici, ferme restando le disposizioni all'art. 38 del D.Lgs. 152/1999 e successive modifiche e integrazioni;
 - e) il completamento degli esistenti impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti a tecnologia complessa, quand'esso risultasse indispensabile per il raggiungimento dell'autonomia degli ambiti territoriali ottimali così come individuati dalla pianificazione regionale e provinciale; i relativi interventi sono soggetti a parere di compatibilità dell'Autorità di bacino ai sensi e per gli effetti del successivo art. 38, espresso anche sulla base di quanto previsto all'art. 38 bis.
4. Gli interventi consentiti debbono assicurare il mantenimento o il miglioramento delle condizioni di drenaggio superficiale dell'area, l'assenza di interferenze negative con il regime delle falde freatiche presenti e con la sicurezza delle opere di difesa esistenti.

Art. 31. Area di inondazione per piena catastofica (Fascia C)

1. Nella Fascia C il Piano persegue l'obiettivo di integrare il livello di sicurezza alle popolazioni, mediante la predisposizione prioritaria da parte degli Enti competenti ai sensi della L. 24 febbraio 1992, n. 225 e quindi da parte delle Regioni o delle Province, di Programmi di previsione e prevenzione, tenuto conto delle ipotesi di rischio derivanti dalle indicazioni del presente Piano.
2. I Programmi di previsione e prevenzione e i Piani di emergenza per la difesa delle popolazioni e del loro territorio, investono anche i territori individuati come Fascia A e Fascia B.
3. In relazione all'art. 13 della L. 24 febbraio 1992, n. 225, è affidato alle Province, sulla base delle competenze ad esse attribuite dagli artt. 14 e 15 della L. 8 giugno 1990, n. 142, di assicurare lo svolgimento dei compiti relativi alla rilevazione, alla raccolta e alla elaborazione dei dati interessanti la protezione civile, nonché alla realizzazione dei Programmi di previsione e prevenzione sopra menzionati. Gli organi tecnici dell'Autorità di bacino e delle Regioni si pongono come struttura di servizio nell'ambito delle proprie competenze, a favore delle Province interessate per le finalità ora menzionate. Le Regioni e le Province, nell'ambito delle rispettive competenze, curano ogni opportuno raccordo con i Comuni interessati per territorio per la stesura dei piani comunali di protezione civile, con riferimento all'art. 15 della L. 24 febbraio 1992, n. 225.
4. Compete agli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica, regolamentare le attività consentite, i limiti e i divieti per i territori ricadenti in fascia C.
5. Nei territori della Fascia C, delimitati con segno grafico indicato come "limite di progetto tra la Fascia B e la Fascia C" nelle tavole grafiche, per i quali non siano in vigore misure di salvaguardia ai sensi dell'art. 17, comma 6, della L. 183/1989, i Comuni competenti, in sede di adeguamento degli strumenti urbanistici, entro il termine fissato dal suddetto art. 17, comma 6, ed anche sulla base degli indirizzi emanati dalle Regioni ai sensi del medesimo art. 17, comma 6, sono tenuti a valutare le condizioni di rischio e, al fine di minimizzare le stesse ad applicare anche parzialmente, fino alla avvenuta realizzazione delle opere, gli articoli delle presenti Norme relative alla Fascia B, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 1, comma 1, let. b), del D.L. n. 279/2000 convertito, con modificazioni, in L. 365/2000 .

Art. 32. Demanio fluviale e pertinenze idrauliche e demaniali

1. Il Piano assume l'obiettivo di assicurare la migliore gestione del demanio fluviale. A questi fini le Regioni trasmettono all'Autorità di bacino i documenti di ricognizione anche catastale del demanio dei

corsi d'acqua interessati dalle prescrizioni delle presenti Norme, nonché le concessioni in atto relative a detti territori, con le date di rispettiva scadenza. Le Regioni provvederanno altresì a trasmettere le risultanze di dette attività agli enti territorialmente interessati per favorire la formulazione di programmi e progetti.

2. Fatto salvo quanto previsto dalla L. 5 gennaio 1994, n. 37, per i territori demaniali, i soggetti di cui all'art. 8 della citata legge, formulano progetti di utilizzo con finalità di recupero ambientale e tutela del territorio in base ai quali esercitare il diritto di prelazione previsto dal medesimo art. 8, per gli scopi perseguiti dal presente Piano. Per le finalità di cui al presente comma, l'Autorità di bacino, nei limiti delle sue competenze, si pone come struttura di servizio.

3. Le aree del demanio fluviale di nuova formazione, ai sensi della L. 5 gennaio 1994, n. 37, a partire dalla data di approvazione del presente Piano, sono destinate esclusivamente al miglioramento della componente naturale della regione fluviale e non possono essere oggetto di sdemanializzazione.

4. Nei terreni demaniali ricadenti all'interno delle fasce A e B, fermo restando quanto previsto dall'art. 8 della L. 5 gennaio 1994, n. 37, il rinnovo ed il rilascio di nuove concessioni sono subordinati alla presentazione di progetti di gestione, d'iniziativa pubblica e/o privata, volti alla ricostituzione di un ambiente fluviale diversificato e alla promozione dell'interconnessione ecologica di aree naturali, nel contesto di un processo di progressivo recupero della complessità e della biodiversità della regione fluviale.

I predetti progetti di gestione, riferiti a porzioni significative e unitarie del demanio fluviale, devono essere strumentali al raggiungimento degli obiettivi del Piano, di cui all'art. 1, comma 3 e all'art. 15, comma 1, delle presenti norme, comunque congruenti alle finalità istitutive e degli strumenti di pianificazione e gestione delle aree protette eventualmente presenti e devono contenere:

- l'individuazione delle emergenze naturali dell'area e delle azioni necessarie alla loro conservazione, valorizzazione e manutenzione;
- l'individuazione delle aree in cui l'impianto di specie arboree e/o arbustive, nel rispetto della compatibilità col territorio e con le condizioni di rischio alluvionale, sia utile al raggiungimento dei predetti obiettivi;
- l'individuazione della rete dei percorsi d'accesso al corso d'acqua e di fruibilità delle aree e delle sponde.

Le aree individuate dai progetti così definiti costituiscono ambiti prioritari ai fini della programmazione dell'applicazione dei regolamenti comunitari vigenti.

L'organo istruttore trasmette i predetti progetti all'Autorità di bacino che, entro tre mesi, esprime un parere vincolante di compatibilità con le finalità del presente Piano, tenuto conto degli strumenti di pianificazione e gestione delle aree protette eventualmente presenti.

In applicazione dell'art. 6, comma 3, della L. 5 gennaio 1994, n. 37, le Commissioni provinciali per l'incremento delle coltivazioni arboree sulle pertinenze demaniali dei corsi d'acqua costituite ai sensi del R.D.L. 18 giugno 1936, n. 1338, convertito, con modificazioni, dalla L. 14 gennaio 1937, n. 402, e successive modificazioni, devono uniformarsi, per determinare le modalità d'uso e le forme di destinazione delle pertinenze idrauliche demaniali dei corsi d'acqua, ai contenuti dei progetti di gestione approvati dall'Autorità di bacino.

Nel caso in cui il progetto, sulla base del quale è assentita la concessione, per il compimento dei programmi di gestione indicati nel progetto stesso, richieda un periodo superiore a quello assegnato per la durata dell'atto concessorio, in sede di richiesta di rinnovo l'organo competente terrà conto dell'esigenza connessa alla tipicità del programma di gestione in corso.

In ogni caso è vietato il nuovo impianto di coltivazioni senza titolo legittimo di concessione.

Art. 34. Interventi di manutenzione idraulica

1. Il Piano ha l'obiettivo di promuovere gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria e di modificazione delle opere idrauliche allo scopo di mantenere la piena funzionalità delle opere di difesa essenziali alla sicurezza idraulica e a garantire la funzionalità ecologica degli ecosistemi, la tutela della continuità ecologica, la conservazione e l'affermazione delle biocenosi autoctone; di migliorare le caratteristiche naturali dell'alveo, salvaguardando la vegetazione di ripa, con particolare riguardo alla

varietà, alla tutela degli habitat caratteristici; di eliminare gli ostacoli al deflusso della piena in alveo e in golena.

2. Nell'ambito delle finalità di cui al precedente comma, l'Autorità di bacino del fiume Po, anche su proposta delle Amministrazioni competenti, delibera Programmi triennali di intervento ai sensi degli artt. 21 e seguenti della L. 18 maggio 1989, n. 183.

3. Gli interventi di manutenzione idraulica possono prevedere l'asportazione di materiale litoide dagli alvei, in accordo con quanto disposto all'art. 97, lettera m) del R.D. 25 luglio 1904, n. 523, se finalizzata esclusivamente alla conservazione della sezione utile di deflusso, al mantenimento della efficacia delle opere e delle infrastrutture, nonché alla tutela dell'equilibrio geostatica e geomorfologico dei terreni interessati e alla tutela e al recupero ambientale.

4. L'Autorità di bacino aggiorna le direttive tecniche concernenti i criteri, gli indirizzi e le prescrizioni di progettazione degli interventi di manutenzione e di formulazione dei programmi triennali. Nell'ambito della direttiva sono definite in particolare le specifiche di progettazione degli interventi di manutenzione che comportino asportazione di materiali inerti dall'alveo e i criteri di inserimento degli stessi nei programmi triennali.

Art. 35. Interventi di regimazione e di difesa idraulica

1. Il complesso delle opere di regimazione e di difesa idraulica per i corsi d'acqua oggetto del presente Piano è definito nell'ambito delle Norme per l'assetto della rete idrografica e dei versanti di cui al precedente Titolo I.

2. Nel caso in cui gli interventi di sistemazione dell'alveo prevedano, unitamente o meno alla realizzazione di opere, l'asportazione di materiali inerti dall'alveo inciso o di piena, il progetto deve contenere anche la quantificazione dei volumi di materiale da estrarre, che dovranno comunque essere commisurate alle effettive condizioni di rischio. Qualora gli interventi non siano a carattere locale ma estesi a un tratto di dimensioni significative e comportino l'asportazione di quantità rilevanti di materiali inerti, il progetto di intervento deve valutare le condizioni di assetto morfologico, idraulico, naturalistico e paesaggistico dell'intero tronco interessato, con particolare riferimento al bilancio del trasporto solido interessante il tronco stesso.

Art. 36. Interventi di rinaturazione

1. Nelle Fasce A e B e in particolare nella porzione non attiva dell'alveo inciso sono favoriti gli interventi finalizzati al mantenimento ed ampliamento delle aree di esondazione, anche attraverso l'acquisizione di aree da destinare al demanio, il mancato rinnovo delle concessioni in atto non compatibili con le finalità del Piano, la riattivazione o la ricostituzione di ambienti umidi, il ripristino e l'ampliamento delle aree a vegetazione spontanea autoctona.

2. Gli interventi devono assicurare la funzionalità ecologica, la compatibilità con l'assetto delle opere idrauliche di difesa, la riqualificazione e la protezione degli ecosistemi relittuali, degli habitat esistenti e delle aree a naturalità elevata, la tutela e la valorizzazione dei contesti di rilevanza paesistica e la ridotta incidenza sul bilancio del trasporto solido del tronco fluviale interessato; qualora preveda l'asportazione di materiali inerti dall'alveo inciso o di piena, il progetto deve contenere la quantificazione dei volumi di materiale da estrarre che non devono superare complessivamente i 20.000 mc. Se gli interventi ricadono esternamente all'alveo, dovranno seguire le disposizioni di cui al successivo art. 41; se, viceversa, ricadono all'interno dell'alveo dovranno seguire le disposizioni di cui alla "Direttiva in materia di attività estrattive nelle aree fluviali del bacino del fiume Po" (Allegato 4 al Piano Stralcio delle Fasce Fluviali).

3. Nell'ambito delle finalità di cui al precedente comma, l'Autorità di bacino del fiume Po, anche su proposta delle Amministrazioni competenti, delibera Programmi triennali di intervento ai sensi dell'art. 21 e seguenti della L. 18 maggio 1989, n. 183.

4. L'Autorità di bacino approva una direttiva tecnica concernente i criteri, gli indirizzi e le prescrizioni tecniche per gli interventi di rinaturazione e del loro monitoraggio e di formulazione dei Programmi triennali, come previsto dall'art. 15, comma 2.

5. Al fine di valutare gli effetti e l'efficacia degli interventi programmati, l'Autorità di bacino predispone il monitoraggio degli interventi di rinaturazione effettuati nell'ambito territoriale del presente Piano di cui all'art. 25.

6. Il monitoraggio potrà avere ad oggetto anche il controllo di singole fasi operative agli effetti della valutazione delle interazioni delle azioni programmate con il sistema fluviale interessato, anche per un eventuale adeguamento e miglioramento del Programma sulla base dei risultati progressivamente acquisiti e valutati.

7. Gli interventi di riqualificazione ambientale e di rinaturazione ricadenti nei territori di aree protette devono essere predisposti e/o realizzati di concerto con l'ente gestore.

Art. 37. Interventi nell'agricoltura e per la gestione forestale

1. Le zone ad utilizzo agricolo e forestale all'interno delle Fasce A e B sono qualificate come zone sensibili dal punto di vista ambientale ai sensi delle vigenti disposizioni dell'U.E. e possono essere soggette alle priorità di finanziamento previste a favore delle aziende agricole insediate in aree protette da programmi regionali attuativi di normative ed iniziative comunitarie, nazionali e regionali, finalizzati a ridurre l'impatto ambientale delle tecniche agricole e a migliorare le caratteristiche delle aree coltivate.

2. Le aree comprese nelle Fasce A e B possono essere considerate prioritarie per le misure di intervento volte a ridurre le quantità di fertilizzanti, fitofarmaci e altri presidi chimici; a favorire l'utilizzazione forestale, con indirizzo a bosco, dei seminativi ritirati dalla coltivazione ed a migliorare le caratteristiche naturali delle aree coltivate.

3. Nell'ambito delle finalità di cui ai commi precedenti, l'Autorità di bacino, anche in riferimento ai programmi triennali, e su eventuale proposta delle Amministrazioni competenti, emana criteri ed indirizzi per programmare le azioni che possono avere l'obiettivo di ridurre o annullare la lavorazione del suolo in determinati territori interessati dal presente Piano, la riduzione o l'esclusione di determinati interventi irrigui, la conservazione degli elementi del paesaggio agrario, la cura dei terreni agricoli e forestali abbandonati. Per l'attuazione di singoli interventi programmati, l'Autorità di bacino può deliberare convenzioni di attuazione ai sensi di quanto previsto all'art. 33.

Art. 38. Interventi per la realizzazione di opere pubbliche o di interesse pubblico

1. Fatto salvo quanto previsto agli artt. 29 e 30, all'interno delle Fasce A e B è consentita la realizzazione di opere pubbliche o di interesse pubblico, riferite a servizi essenziali non altrimenti localizzabili, a condizione che non modificano i fenomeni idraulici naturali e le caratteristiche di particolare rilevanza naturale dell'ecosistema fluviale che possono aver luogo nelle fasce, che non costituiscano significativo ostacolo al deflusso e non limitino in modo significativo la capacità di invaso, e che non concorrano ad incrementare il carico insediativo. A tal fine i progetti devono essere corredati da uno studio di compatibilità, che documenti l'assenza dei suddetti fenomeni e delle eventuali modifiche alle suddette caratteristiche, da sottoporre all'Autorità competente, così come individuata dalla direttiva di cui la comma successivo, per l'espressione di parere rispetto la pianificazione di bacino.

2. L'Autorità di bacino emana ed aggiorna direttive concernenti i criteri, gli indirizzi e le prescrizioni tecniche relative alla predisposizione degli studi di compatibilità e alla individuazione degli interventi a maggiore criticità in termini d'impatto sull'assetto della rete idrografica. Per questi ultimi il parere di cui al comma 1 sarà espresso dalla stessa Autorità di bacino.

3. Le nuove opere di attraversamento, stradale o ferroviario, e comunque delle infrastrutture a rete, devono essere progettate nel rispetto dei criteri e delle prescrizioni tecniche per la verifica idraulica di cui ad apposita direttiva emanata dall'Autorità di bacino.

Art. 38bis. Impianti di trattamento delle acque reflue, di gestione dei rifiuti e di approvvigionamento idropotabile

1. L'Autorità di bacino definisce, con apposite direttive, le prescrizioni e gli indirizzi per la riduzione del rischio idraulico a cui sono soggetti gli impianti di trattamento delle acque reflue, le operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti e gli impianti di approvvigionamento idropotabile ubicati nelle fasce fluviali A e B.

2. I proprietari e i soggetti gestori di impianti esistenti di trattamento delle acque reflue, di potenzialità superiore a 2000 abitanti equivalenti, nonché di impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti e di impianti di approvvigionamento idropotabile, ubicati nelle fasce fluviali A e B predispongono, entro un anno dalla data di pubblicazione dell'atto di approvazione del Piano, una verifica del rischio idraulico a cui sono soggetti i suddetti impianti ed operazioni, sulla base delle direttive di cui al comma 1. Gli stessi proprietari e soggetti gestori, in relazione ai risultati della verifica menzionata, individuano e progettano gli eventuali interventi di adeguamento necessari, sulla base delle richiamate direttive.

3. L'Autorità di bacino, anche su proposta dei suddetti proprietari e soggetti gestori ed in coordinamento con le Regioni territorialmente competenti, delibera specifici Programmi triennali di intervento ai sensi degli artt. 21 e seguenti della L. 18 maggio 1989, n. 183, per gli interventi di adeguamento di cui al precedente comma. Nell'ambito di tali programmi l'Autorità di bacino incentiva inoltre, ovunque possibile, la delocalizzazione degli impianti di cui ai commi precedenti al di fuori delle fasce fluviali A e B.

Art. 39. Interventi urbanistici e indirizzi alla pianificazione urbanistica

1. I territori delle Fasce A e B individuati dal presente Piano, sono soggetti ai seguenti speciali vincoli e alle limitazioni che seguono, che divengono contenuto vincolante dell'adeguamento degli strumenti urbanistici comunali, per le ragioni di difesa del suolo e di tutela idrogeologica perseguite dal Piano stesso:

a) le aree non edificate ed esterne al perimetro del centro edificato dei comuni, così come definito dalla successiva lett. c), sono destinate a vincolo speciale di tutela fluviale ai sensi dell'art. 5, comma 2, lett. a) della L. 17 agosto 1942, n. 1150;

b) alle aree esterne ai centri edificati, così come definiti alla seguente lettera c), si applicano le norme delle Fasce A e B, di cui ai successivi commi 3 e 4;

c) per centro edificato, ai fini dell'applicazione delle presenti Norme, si intende quello di cui all'art. 18 della L. 22 ottobre 1971, n. 865, ovvero le aree che al momento dell'approvazione del presente Piano siano edificate con continuità, compresi i lotti interclusi ed escluse le aree libere di frangia. Laddove sia necessario procedere alla delimitazione del centro edificato ovvero al suo aggiornamento, l'Amministrazione comunale procede all'approvazione del relativo perimetro.

2. All'interno dei centri edificati, così come definiti dal precedente comma 1, lett. c), si applicano le norme degli strumenti urbanistici generali vigenti; qualora all'interno dei centri edificati ricadano aree comprese nelle Fasce A e/o B, l'Amministrazione comunale è tenuta a valutare, d'intesa con l'autorità regionale o provinciale competente in materia urbanistica, le condizioni di rischio, provvedendo, qualora necessario, a modificare lo strumento urbanistico al fine di minimizzare tali condizioni di rischio.

3. Nei territori della Fascia A, sono esclusivamente consentite le opere relative a interventi di demolizione senza ricostruzione, manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro, risanamento conservativo, come definiti all'art. 31, lett. a), b), c) della L. 5 agosto 1978, n. 457, senza aumento di superficie o volume, senza cambiamenti di destinazione d'uso che comportino aumento del carico insediativo e con interventi volti a mitigare la vulnerabilità dell'edificio.

4. Nei territori della Fascia B, sono inoltre esclusivamente consentite:

a) opere di nuova edificazione, di ampliamento e di ristrutturazione edilizia, comportanti anche aumento di superficie o volume, interessanti edifici per attività agricole e residenze rurali connesse alla conduzione aziendale, purché le superfici abitabili siano realizzate a quote compatibili con la piena di riferimento, previa rinuncia da parte del soggetto interessato al risarcimento in caso di danno o in presenza di copertura assicurativa;

b) interventi di ristrutturazione edilizia, comportanti anche sopraelevazione degli edifici con aumento di superficie o volume, non superiori a quelli potenzialmente allagabili, con contestuale dismissione d'uso di queste ultime e a condizione che gli stessi non aumentino il livello di rischio e non comportino significativo ostacolo o riduzione apprezzabile della capacità di invaso delle aree stesse, previa rinuncia da parte del soggetto interessato al risarcimento in caso di danno o in presenza di copertura assicurativa;

c) interventi di adeguamento igienico - funzionale degli edifici esistenti, ove necessario, per il rispetto della legislazione in vigore anche in materia di sicurezza del lavoro connessi ad esigenze delle attività e degli usi in atto;

d) opere attinenti l'esercizio della navigazione e della portualità, commerciale e da diporto, qualora previsti nell'ambito del piano di settore, anche ai sensi del precedente art. 20.

5. La realizzazione di opere pubbliche o di interesse pubblico che possano limitare la capacità di invaso delle fasce fluviali, è soggetta ai procedimenti di cui al precedente art. 38.

6. Fatto salvo quanto specificatamente disciplinato dalle precedenti Norme, i Comuni, in sede di adeguamento dei rispettivi strumenti urbanistici per renderli coerenti con le previsioni del presente Piano, nei termini previsti all'art. 27, comma 2, devono rispettare i seguenti indirizzi:

a) evitare nella Fascia A e contenere, nella Fascia B la localizzazione di opere pubbliche o di interesse pubblico destinate ad una fruizione collettiva;

b) favorire l'integrazione delle Fasce A e B nel contesto territoriale e ambientale, ricercando la massima coerenza possibile tra l'assetto delle aree urbanizzate e le aree comprese nella fascia;

c) favorire nelle fasce A e B, aree di primaria funzione idraulica e di tutela naturalisticoambientale, il recupero, il miglioramento ambientale e naturale delle forme fluviali e morfologiche residue, ricercando la massima coerenza tra la destinazione naturalistica e l'assetto agricolo e forestale (ove presente) delle stesse.

7. Sono fatti salvi gli interventi già abilitati (o per i quali sia già stata presentata denuncia di inizio di attività ai sensi dell'art. 4, comma 7, del D.L. 5 ottobre 1993, n. 398, così come convertito in L. 4 dicembre 1993, n. 493 e successive modifiche) rispetto ai quali i relativi lavori siano già stati iniziati al momento di entrata in vigore del presente Piano e vengano completati entro il termine di tre anni dalla data di inizio.

8. Sono fatte salve in ogni caso le disposizioni e gli atti amministrativi ai sensi delle leggi 9 luglio 1908, n. 445 e 2 febbraio 1974, n. 64, nonché quelli di cui al D.Lgs. 29 ottobre 1999 n. 490 e dell'art. 82 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 e successive modifiche e integrazioni.

9. Per le aree inserite all'interno dei territori protetti nazionali o regionali, definiti ai sensi della L. 6 dicembre 1991, n. 394 e successive modifiche e integrazioni e/o da specifiche leggi regionali in materia, gli Enti di gestione, in sede di formazione e adozione di strumenti di pianificazione d'area e territoriale o di loro varianti di adeguamento, sono tenuti, nell'ambito di un'intesa con l'Autorità di bacino, a conformare le loro previsioni alle delimitazioni e alle relative prescrizioni del presente Piano, specificatamente finalizzate alla messa in sicurezza dei territori.

Art. 41. Compatibilità delle attività estrattive

1. Fatto salvo, qualora più restrittivo, quanto previsto dalle vigenti leggi di tutela, nei territori delle Fasce A e B le attività estrattive sono ammesse se individuate nell'ambito dei piani di settore o degli equivalenti documenti di programmazione redatti ai sensi delle leggi regionali. Restano comunque escluse dalla possibilità di attività estrattive le aree del demanio fluviale.

2. I piani di settore o gli equivalenti documenti di programmazione redatti ai sensi delle leggi regionali devono garantire che gli interventi estrattivi rispondano alle prescrizioni e ai criteri di compatibilità fissati nel presente Piano. In particolare deve essere assicurata l'assenza di interazioni negative con l'assetto delle opere idrauliche di difesa e con il regime delle falde

freatiche presenti. I piani di settore o gli equivalenti documenti di programmazione redatti ai sensi delle leggi regionali devono inoltre verificare la compatibilità delle programmate attività estrattive sotto il profilo della convenienza di interesse pubblico comparata con riferimento ad altre possibili aree di approvvigionamento alternative, site nel territorio regionale o provinciale, aventi minore impatto ambientale. I medesimi strumenti devono definire le modalità di ripristino delle aree estrattive e di manutenzione e gestione delle stesse, in coerenza con le finalità e gli effetti del presente Piano, a conclusione dell'attività. I piani di settore delle attività estrattive o gli equivalenti documenti di programmazione redatti ai sensi delle leggi regionali, vigenti alla data di approvazione del presente Piano, devono essere adeguati alle norme del Piano medesimo.

3. Gli interventi estrattivi non possono portare a modificazioni indotte direttamente o indirettamente sulla morfologia dell'alveo attivo, devono mantenere o migliorare le condizioni idrauliche e ambientali della fascia fluviale.
4. I piani di settore o gli equivalenti documenti di programmazione redatti ai sensi delle leggi regionali devono essere corredati da uno studio di compatibilità idraulico-ambientale, relativamente alle previsioni ricadenti nelle Fasce A e B, e comunicati all'atto dell'adozione all'Autorità idraulica competente e all'Autorità di bacino che esprime un parere di compatibilità con la pianificazione di bacino.
5. In mancanza degli strumenti di pianificazione di settore, o degli equivalenti documenti di programmazione redatti ai sensi delle leggi regionali, e in via transitoria, per un periodo massimo di due anni dall'approvazione del presente Piano, è consentito procedere a eventuali ampliamenti delle attività estrattive esistenti, per garantire la continuità del soddisfacimento dei fabbisogni a livello locale, previa verifica della coerenza dei progetti con le finalità del presente Piano.
6. Nei territori delle Fasce A, B e C sono consentiti spostamenti degli impianti di trattamento dei materiali di coltivazione, nell'ambito dell'area autorizzata all'esercizio dell'attività di cava, limitatamente al periodo di coltivazione della cava stessa.
7. Ai fini delle esigenze di attuazione e aggiornamento del presente Piano, le Regioni attuano e mantengono aggiornato un catasto delle attività estrattive ricadenti nelle fasce fluviali con funzioni di monitoraggio e controllo. Per le cave ubicate all'interno delle fasce fluviali il monitoraggio deve segnalare eventuali interazioni sulla dinamica dell'alveo, specifici fenomeni eventualmente connessi al manifestarsi di piene che abbiano interessato l'area di cava e le interazioni sulle componenti ambientali.

da: Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152

Articolo 115 Tutela delle aree di pertinenza dei corpi idrici

1. Al fine di assicurare il mantenimento o il ripristino della vegetazione spontanea nella fascia immediatamente adiacente i corpi idrici, con funzioni di filtro per i solidi sospesi e gli inquinanti di origine diffusa, di stabilizzazione delle sponde e di conservazione della biodiversità da contemperarsi con le esigenze di funzionalità dell'alveo, entro un anno dalla data di entrata in vigore della parte terza del presente decreto le regioni disciplinano gli interventi di trasformazione e di gestione del suolo e del soprassuolo previsti nella fascia di almeno 10 metri dalla sponda di fiumi, laghi, stagni e lagune, comunque vietando la copertura dei corsi d'acqua che non sia imposta da ragioni di tutela della pubblica incolumità e la realizzazione di impianti di smaltimento dei rifiuti.
2. Gli interventi di cui al comma 1 sono comunque soggetti all'autorizzazione prevista dal [regio decreto 25 luglio 1904, n. 523](#), salvo quanto previsto per gli interventi a salvaguardia della pubblica incolumità.
3. Per garantire le finalità di cui al comma 1, le aree demaniali dei fiumi, dei torrenti, dei laghi e delle altre acque possono essere date in concessione allo scopo di destinarle a riserve naturali, a parchi fluviali o lacuali o comunque a interventi di ripristino e recupero ambientale. Qualora le aree demaniali siano già comprese in aree naturali protette statali o regionali inserite nell'elenco ufficiale previsto dalla vigente normativa, la concessione è gratuita.
4. Le aree del demanio fluviale di nuova formazione ai sensi della legge 5 gennaio 1994, n. 37, non possono essere oggetto di sdemanializzazione.

INDIRIZZI UTILI:

Consorzio di Bonifica fra Mella e Chiese

Presidente Ing. Luigi Scalmana - Sede: Piazza Donatori di Sangue 7 – 25016 Ghedi (Bs)

Telefono 030/902874 - fax 030/9057148 - mail cbmellac@tin.it

Consorzio di Miglioramento Fondiario di Il Grado Mella e dei Fontanili (D.G.R. 11 marzo 2005, n. 21063)

Presidente Dr. Giuseppe Kron Morelli - Sede: Via Creta 26 - 25124 Brescia

Telefono: 030/2423451 - mail gkm@bresciaonline.it

Consorzio di Bonifica Paludi Biscia-Chiodo-Prandona (D.G.R. 4 agosto 2005, n. 477)

Sede: Via Lamarmora 6 25124 Brescia

Telefono: 030/347332 - mail: consorzio.biscia@iol.it

Consorzio Irriguo Vaso Gazzadiga

Via Solferino 72 Manerbio

Presidente Sig. Maggini Andrea tel. 030/9380980

Consorzio Irriguo Roggia Lusignolo-Campostrina

Strada per Porzano 11 (Cascina Campostrini di Sotto) Manerbio

Presidente Sig. Ziletti Ernesto tel. 030/9380042

Consorzio Irriguo Vaso Cigola

Presidente Sig. Job Giovanni Via L. Da Vinci 32 Brescia tel. 030/307942

Per comunicazione: segretario Sig. Filippini Vincenzo via V. Veneto 7 25020 Cigole (Bs)

Consorzio Sollevamento Canalotto

Cascina Sollevamento 17 25020 Cigole

Segretario Geom. Ernesto Astori Via Solferino 35/A 25121 Brescia tel. 030/44372 fax 030/2937244

Consorzio Irriguo Ruzza e Botta

Cascina Sollevamento 17 25020 Cigole

Segretario Geom. Ernesto Astori Via Solferino 35/A 25121 Brescia tel. 030/44372 fax 030/2937244

Consorzio Vaso Martinoni

Cascina Sollevamento 17 25020 Cigole

Segretario Geom. Ernesto Astori Via Solferino 35/A 25121 Brescia tel. 030/44372 fax 030/2937244

Consorzio Roggia Luzzaga

Strada per Cigole 9 (Cascina Polesso) Manerbio

Telefono 030/9381583-339/7433615 (Sig. Capuzzi Giacomo)

Segretario Geom. Ernesto Astori Via Solferino 35/A 25121 Brescia tel. 030/44372 fax 030/2937244

Consorzio Irriguo Vaso Belasina

Vicolo Santa Giulia 16 25020 San Gervasio Bresciano
Presidente Sig. Ambrosio Carlo tel. 030/9934268

Consorzio Irriguo Vaso Longhena

Via Barbara Ferrazzi 24 25020 San Gervasio Bresciano
Sig. Savaresi Carlo telefono 030/9380817

Consorzio Irriguo Vasi Quadretto-Luzzaga

Presidente Sig. Rossini Ugo
c/o Geom. Mario Comincini via Cavour 6 25026 Pontevico tel. 030/954263

Consorzio Irriguo Bassana

Via Commenda 21 – 25020 Bassano Bresciano
Telefono 030/9935129 Sig. Battista Fappani

Consorzio Irriguo Calcagna-Calcagnina

C/o Studio Falconi viale Teosa 21 25032 Chiari
Telefono 030/711102 - fax 030/7000993 - mail studio@falconi.it

Consorzio Irriguo Gambaresca-Conta-Calina e Confluenti

c/o Studio Falconi viale Teosa 21 25032 Chiari
Telefono 030/711102 - fax 030/7000993 - mail studio@falconi.it

Consorzio di Bonifica Vaso Gemella

Presidente Sig. Scartapacchio Armando tel. 030/6821187
Piazzetta delle 4 Fontane 18 25021 Bagnolo Mella